



COMUNE DI POLINAGO

Provincia di Modena

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Rende noto

Con decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008 è stata disposta l'esenzione ICI per le abitazioni principali, e relative pertinenze, oltre che per i fabbricati assimilati all'abitazione principale con regolamento comunale.

Pertanto non devono più pagare l'imposta i seguenti fabbricati:

- a) l'abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica, **ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9;**
- b) le pertinenze dell'abitazione principale, C2, C6, C7 (garage, cantina e posti auto), sempre che siano utilizzate in modo continuativo a servizio esclusivo dell'abitazione;
- c) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- d) il fabbricato posseduto dal coniuge non assegnatario della casa coniugale, a condizione che tale soggetto non possieda un'altra unità immobiliare destinata a propria abitazione nello stesso comune di Polinago.

ALIQUOTE

Le aliquote da utilizzare per l'anno 2011, approvate con delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 21/12/2010, sono le seguenti:

aliquota del 5 per mille per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale limitatamente alle abitazioni di categoria catastale A1, A8, A9 e relative pertinenze; **l'importo della detrazione comunale per l'abitazione principale è fissata in euro 120,00;**

aliquota del 5 per mille per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di altro diritto reale da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa unità non risulti locata;

aliquota del 5 per mille per due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime. In tal caso l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;

aliquota del 5 per mille per i fabbricati dichiarati inagibili e inabitabili ai sensi dell'art. 14 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili "Fabbricati inagibili o inabitabili", ferma restando l'ulteriore riduzione prevista dalla stessa norma regolamentare.

Per poter beneficiare dell'aliquota del 5 per mille gli interessati dovranno, entro il termine annuale di presentazione della denuncia I.C.I., presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante l'esistenza dei requisiti sopra citati.

Tale obbligo non compete qualora sia già stato provveduto negli anni precedenti e non siano intervenute variazioni.

aliquota del 5 per mille per i fabbricati ad uso abitativo privi di utenze (acqua, luce, gas), non occupati da persone e da cose e che pur possedendo l'agibilità, necessitano di interventi di manutenzione straordinaria o di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia.

Per poter beneficiare dell'aliquota del 5 per mille gli interessati dovranno, entro il termine annuale di presentazione della denuncia I.C.I., presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante l'esistenza dei requisiti sopra citati.

Tale obbligo non compete qualora sia già stato provveduto negli anni precedenti e non siano intervenute variazioni.

L'agevolazione cesserà al momento in cui siano ultimati gli interventi edilizi o vengano attivate le utenze.

aliquota del 5 per mille per i fabbricati edificati per la vendita e invenduti, non locati e non occupati da persone e cose, per un periodo non superiore a tre anni, realizzati da imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione e alienazione di immobili.

Alla scadenza del triennio, qualora i fabbricati non siano stati alienati, sono soggetti all'applicazione dell'aliquota ordinaria.

aliquota del 5 per mille per i fabbricati con categoria catastale A/10 - C/1 - C/3 e D destinati all'utilizzo per l'esercizio di attività produttive;

aliquota del 5 per mille per tutti gli immobili non compresi nella fattispecie di cui ai punti seguenti;

aliquota del 4 per mille per le unità immobiliari di categoria C/2, C/6 e C/7 non costituenti pertinenza di unità immobiliare ex rurale ad uso abitativo, così come definite dall'art. 13 del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili "Fabbricati strumentali ex rurali".

Per poter beneficiare dell'aliquota del 4 per mille gli interessati dovranno, entro il termine annuale di presentazione della denuncia I.C.I., presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante l'esistenza dei requisiti sopra citati.

Tale obbligo non compete qualora sia già stato provveduto negli anni precedenti e non siano intervenute variazioni.

aliquota del 7 per mille (ordinaria) per le aree fabbricabili;

aliquota del 7 per mille (ordinaria) per i fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze che non sono adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo.

Agli effetti dell'ICI, le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5%.

VERSAMENTI

Il pagamento deve essere fatto dal soggetto passivo in proporzione alla quota e al periodo di possesso per l'anno stesso.

Il versamento dell'imposta complessiva dovuta al Comune deve essere effettuato in due rate:

PRIMA RATA O RATA UNICA ENTRO IL 16 GIUGNO 2011: con la prima rata il contribuente deve versare il 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente.

SECONDA RATA DAL 1 AL 16 DICEMBRE 2011: con la seconda rata si versa il saldo dovuto per l'intero anno in base alle aliquote e detrazioni dell'anno in corso.

L'imposta dovuta per l'anno in corso può essere versata in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata.

Non si fa luogo al pagamento se l'imposta complessivamente dovuta è uguale o inferiore a Euro 7,00.

Con atto della Giunta Comunale n. 31 del 06/05/2008 è stata disposta la riscossione diretta dell'ICI, attraverso il sistema postale, pertanto **non potranno più essere effettuati i pagamenti ICI tramite il concessionario Equitalia Nomos S.p.A.**

I contribuenti potranno utilizzare l'allegato bollettino di c/c postale, oltre al modello F24 previsto dalla legge.

DICHIARAZIONE ICI

Occorre presentare la dichiarazione ICI quando le informazioni necessarie per la gestione dell'ICI non sono ricavabili dai MUI (modello utilizzato dai notai per effettuare telematicamente la registrazione, trascrizione, iscrizione e annotazione nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili).

A titolo esemplificativo, in base alle casistiche più frequenti che riguardano il comune di Polinago, **deve essere presentata la denuncia se:**

- l'immobile **cessa o diventa abitazione principale** del soggetto passivo;
 - il fabbricato gode di un'aliquota o riduzione particolare secondo quanto previsto dal regolamento comunale (è inagibile/inabitabile o ex rurale);
 - il terreno agricolo diventa area edificabile;
 - l'immobile ha perso o acquista il diritto all'esenzione o esclusione ICI;
 - l'immobile ha perso o acquisito il requisito di ruralità;
 - l'immobile è stato oggetto in catasto di dichiarazione di nuova costruzione ovvero di variazione per modifica strutturale oppure per cambio di destinazione d'uso (DOC-FA),
 - l'immobile è d'interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42),
 - l'immobile è oggetto di vendita all'asta;
- per altri casi consultare l'ufficio tributi.

Per le successioni aperte a partire dal 25/01/2001, non sono obbligati a presentare la dichiarazione ICI gli eredi che hanno presentato dichiarazione di successione.

La dichiarazione deve essere presentata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2010.

Tutti i moduli di dichiarazione sostitutiva di atto notorio che devono essere presentati per poter beneficiare dell'aliquota ridotta (fabbricati strumentali ex-rurali, fabbricati dichiarati inagibili, fabbricati ad uso abitativo privi di utenze), nonché il modello di dichiarazione ICI si possono ritirare presso l'Ufficio Tributi.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Tributi del Comune di Polinago-Corso Roma, 71 (Tel 0536/47008).